



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 1 - bis

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012

con eventuale turno di ballottaggio
nei giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012

Calendario delle operazioni del procedimento elettorale



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

- **lunedì 2 aprile 2012**, dalle ore 8 alle ore 20;
- **martedì 3 aprile 2012**, dalle ore 8 alle ore 12.

[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 (pagina 4)]



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 1 - bis

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012

con eventuale turno di ballottaggio
nei giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012

Calendario delle operazioni del procedimento elettorale



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

- **lunedì 2 aprile 2012**, dalle ore 8 alle ore 20;
- **martedì 3 aprile 2012**, dalle ore 8 alle ore 12.

[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 (pagina 4)]

PREMESSA

La pubblicazione contiene il decreto-legge 27 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 (*pagina 4*), con il quale sono stati modificati, tra l'altro, i termini di presentazione ed esame delle candidature, nonché il calendario delle principali operazioni del procedimento elettorale (*pagina 9*) dal giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali sino alla conclusione delle operazioni relative allo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio.

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15.

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 48 del 27 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in considerazione che la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste

1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma (1),

(1) - L'articolo 28 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, comprese quelle apportate dal decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, è così formulato:

[La nota continua a pagina seguente]

e 32, ottavo comma (2), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato

[*Prosecuzione della nota (1) dalla pagina precedente*]

« **Articolo 28.**

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal [sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore]. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55].

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del *trentaquattresimo* [in precedenza: trentesimo] giorno alle ore 12 del *trentatreesimo* [in precedenza: ventinovesimo] giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale.».

(2) – L'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, comprese quelle apportate dal decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, è così formulato:

« **Articolo 32.**

[Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.] (*Il presente comma – primo del testo attualmente in vigore dell'articolo 32 – era il secondo comma del testo originario del medesimo articolo.*)

[*La nota continua a pagina seguente*]

con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'artico-

[*Proseguizione della nota (2) dalla pagina precedente*]

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55];
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del *trentaquattresimo* [in precedenza: *trentesimo*] giorno alle ore 12 del *trentatreesimo* [in precedenza: *ventinovesimo*] giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale mandamentale competente per territorio.».

lo 33, terzo comma (3), del predetto testo unico, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(3) – L'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, comprese quelle apportate dal decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, è così formulato:

« **Articolo 33.**

La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55], o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al numero 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) (lettera dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 12 settembre 1995, n. 422);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il *trentesimo* [in precedenza: ventiseiesimo] giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; [la parte che seguiva è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 12 settembre 1995, n. 422].».

Articolo 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei
Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

45° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 22 marzo 2012
44° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 23 marzo 2012
43° giorno antecedente quello della votazione	sabato 24 marzo 2012
42° giorno antecedente quello della votazione	domenica 25 marzo 2012
41° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 26 marzo 2012
40° giorno antecedente quello della votazione	martedì 27 marzo 2012
39° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 28 marzo 2012
38° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 29 marzo 2012
37° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 30 marzo 2012
36° giorno antecedente quello della votazione	sabato 31 marzo 2012
35° giorno antecedente quello della votazione	domenica 1° aprile 2012
34° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 2 aprile 2012
33° giorno antecedente quello della votazione	martedì 3 aprile 2012
32° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 4 aprile 2012
31° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 5 aprile 2012
30° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 6 aprile 2012
29° giorno antecedente quello della votazione	sabato 7 aprile 2012
28° giorno antecedente quello della votazione	domenica 8 aprile 2012
27° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 9 aprile 2012
26° giorno antecedente quello della votazione	martedì 10 aprile 2012
25° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 11 aprile 2012
24° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 12 aprile 2012
23° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 13 aprile 2012
22° giorno antecedente quello della votazione	sabato 14 aprile 2012
21° giorno antecedente quello della votazione	domenica 15 aprile 2012
20° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 16 aprile 2012
19° giorno antecedente quello della votazione	martedì 17 aprile 2012
18° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 18 aprile 2012
17° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 19 aprile 2012
16° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 20 aprile 2012
15° giorno antecedente quello della votazione	sabato 21 aprile 2012
14° giorno antecedente quello della votazione	domenica 22 aprile 2012
13° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 23 aprile 2012

12° giorno antecedente quello della votazione martedì 24 aprile 2012
11° giorno antecedente quello della votazione mercoledì 25 aprile 2012
10° giorno antecedente quello della votazione giovedì 26 aprile 2012
9° giorno antecedente quello della votazione venerdì 27 aprile 2012
8° giorno antecedente quello della votazione sabato 28 aprile 2012
7° giorno antecedente quello della votazione domenica 29 aprile 2012
6° giorno antecedente quello della votazione lunedì 30 aprile 2012
5° giorno antecedente quello della votazione martedì 1° maggio 2012
4° giorno antecedente quello della votazione mercoledì 2 maggio 2012
3° giorno antecedente quello della votazione giovedì 3 maggio 2012
2° giorno antecedente quello della votazione venerdì 4 maggio 2012
giorno antecedente quello della votazione sabato 5 maggio 2012

GIORNO DELLA VOTAZIONE DOMENICA 6 MAGGIO 2012

giorno success. a quello della votaz. del primo turno lunedì 7 maggio 2012
2° giorno success. a quello della votaz. del primo turno martedì 8 maggio 2012
3° giorno success. a quello della votaz. del primo turno . . . mercoledì 9 maggio 2012
4° giorno success. a quello della votaz. del primo turno giovedì 10 maggio 2012
5° giorno success. a quello della votaz. del primo turno venerdì 11 maggio 2012
6° giorno success. a quello della votaz. del primo turno sabato 12 maggio 2012
7° giorno success. a quello della votaz. del primo turno domenica 13 maggio 2012
8° giorno success. a quello della votaz. del primo turno lunedì 14 maggio 2012
9° giorno success. a quello della votaz. del primo turno martedì 15 maggio 2012
10° giorno success. a quello della votaz. del primo turno . mercoledì 16 maggio 2012
11° giorno success. a quello della votaz. del primo turno . . . giovedì 17 maggio 2012
12° giorno success. a quello della votaz. del primo turno . . . venerdì 18 maggio 2012
13° giorno success. a quello della votaz. del primo turno sabato 19 maggio 2012

GIORNO DELLA VOTAZIONE

DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 20 MAGGIO 2012

giorno success. a quello della votaz. del turno di ballott. lunedì 21 maggio 2012

GIOVEDÌ 22 MARZO 2012

45° giorno antecedente quello della votazione

- Pubblicazione, mediante affissione a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con il quale viene dato avviso agli elettori della data della votazione (per le elezioni comunali ed, eventualmente, per le elezioni circoscrizionali) relativamente al primo turno di votazione (domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012) e all'eventuale turno di ballottaggio (domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012).

[Articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- Scadenza del termine entro il quale:

a) debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e i nomi degli elettori che abbiano perso il diritto elettorale in seguito a una sentenza passata in giudicato o a un altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;

[Articolo 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

b) debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel comune;

[Articolo 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

c) debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune.

[Articolo 41, secondo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

- **Giorno a decorrere dal quale:**

a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione;

[Articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni]

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè sino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 4 maggio 2012) la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

[Articolo 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni]

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 4 maggio 2012) gli editori di quotidiani e periodici – qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali – devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione dev'essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;

[Articolo 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni]

d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 4 maggio 2012) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

{Articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni}

e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 15 di lunedì 7 maggio 2012) in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto;

{Articolo 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni}

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 15 di lunedì 7 maggio 2012) è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

{Articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni}

g) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 15 di lunedì 7 maggio 2012) nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica (registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali dev'essere

limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione; tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

[Articolo 20, comma 5, e articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni]

ENTRO MARTEDÌ 27 MARZO 2012

Entro il 5° giorno successivo
a quello in cui è stato pubblicato
il manifesto di convocazione dei comizi elettorali
da parte del sindaco

(corrispondente al 4° giorno antecedente quello della votazione)

- **Nomina** – da parte del presidente del tribunale – del presidente e dei sei componenti dell'ufficio centrale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Articolo 71, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- **Termine** entro il quale i cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (1) – che intendano partecipare come elettori alle elezioni comunali e alle elezioni circoscrizionali del comune nel quale risiedono – devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune.

[Articolo 3, comma 1, e articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197]

(1) – I 27 Stati che attualmente fanno parte dell'Unione europea sono, compresa l'Italia, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito di Gran Bretagna, la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica Slovacca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, l'Ungheria.

TRA MARTEDÌ 27 MARZO 2012 E LUNEDÌ 16 APRILE 2012

Tra il 4^o giorno e il 20^o giorno
antecedente quello della votazione

- Periodo durante il quale gli elettori ammessi al voto domiciliare devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

[Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni]

ENTRO DOMENICA 1^o APRILE 2012

Entro il 10^o giorno successivo
a quello in cui è stato pubblicato
il manifesto di convocazione dei comizi elettorali
da parte del sindaco

(corrispondente al 35^o giorno antecedente quello della votazione)

- Compilazione, da parte dell'ufficiale elettorale (2), di un elenco in tre copie dei nominativi dei cittadini che, pur

(2) – In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale comunale
[articolo 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con d.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni]

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la commissione elettorale comunale può delegare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

[articolo 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con d.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni]

[la nota continua nella pagina seguente]

essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno in cui ha inizio la votazione (domenica 6 maggio 2012).

[Articolo 33, primo comma, del testo sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

- Una copia dell'elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale la quale depenna, dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

[Articolo 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223]

- La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio.

[Articolo 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223]

- La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del comune.

[Articolo 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223]

[Prosecuzione della nota (2) dalla pagina precedente]

Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali sono attribuite al **responsabile dell'ufficio elettorale comunale** salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico.

[articolo 2, comma 30, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008)]

In tutte le leggi o decreti aventi a oggetto la materia elettorale – ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni – ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al **responsabile dell'ufficio elettorale comunale**.

[articolo 2, comma 30, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008)]

ENTRO LUNEDÌ 2 APRILE 2012

Entro il 34° giorno antecedente quello della votazione

• Devono pervenire al sindaco del comune le domande di coloro che – anche se non partecipano alla competizione elettorale con proprie liste di candidati – intendono ugualmente eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi assegnati dalla giunta comunale a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 [Norme per la disciplina della propaganda elettorale], e successive modificazioni.

[Articolo 1, secondo comma, e articolo 4, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

LUNEDÌ 2 APRILE 2012

34° giorno antecedente quello della votazione

• **ORE 8. – INIZIO DELLA PRESENTAZIONE** – presso la segreteria del comune – **DELLE CANDIDATURE** alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco.

[Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, in espressa deroga all'articolo 32, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

- articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132;

- articolo 72, commi 1 e 2, e articolo 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

{Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, in espressa deroga all'articolo 28, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

• **ENTRO LO STESSO GIORNO** il segretario comunale invia alla commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

{Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, articolo 32, nono comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letto in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

{Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, articolo 28, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letto in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, e con l'articolo 28, nono comma, del citato testo unico]

MARTEDÌ 3 APRILE 2012

33° giorno antecedente quello della votazione

• **ORE 12. – SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE** – presso la segreteria del comune – **DELLE CANDIDATURE** alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco.

{Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, in espressa deroga, all'articolo 32, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

- articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132;
- articolo 72, commi 1 e 2, e articolo 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267}

[Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, in espressa deroga all'articolo 28, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

• **ENTRO LO STESSO GIORNO** il segretario comunale invia alla commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

[Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, articolo 32, nono comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letto in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

[Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, articolo 28, ottavo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letto in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

• **Esame**, da parte della commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

[Articolo 30 e articolo 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letti in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

TRA MARTEDÌ 3 APRILE 2012 E VENERDÌ 6 APRILE 2012

Tra il 33° e il 30° giorno antecedente quello della votazione

- **Delimitazione e ripartizione**, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate sia da parte di coloro che parteciperanno alla competizione elettorale con proprie liste di candidati, sia da parte di coloro che non prenderanno direttamente parte all'elezione con propri candidati ma vorranno ugualmente eseguire affissioni di propaganda elettorale.

[Articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

ENTRO MERCOLEDÌ 4 APRILE 2012

Entro il giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine di presentazione delle candidature

(corrispondente al 32° giorno antecedente quello della votazione)

- **Conclusione dell'esame**, da parte della commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

[Articolo 30 e articolo 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letti in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

- **Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.** – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale:

- al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature;

- al Prefetto della provincia, per la stampa delle schede di votazione.

[Articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letto in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

➡ ➡ Qualora la commissione elettorale circondariale abbia ricusato il contrassegno di una o più liste relativamente alle elezioni comunali in un comune con popolazione SINO a 15.000 abitanti, il termine entro il quale le suddette comunicazioni debbono essere inviate al sindaco e al Prefetto scade entro venerdì 6 aprile 2012.

[Articolo 30, primo comma, lettera b), terzo periodo, e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, letti in combinazione con l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15]

• **Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.** – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale:

- al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature alla carica di sindaco e con le liste alla carica di consigliere comunale;

- al Prefetto della provincia per la stampa delle schede di votazione.

[Articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

ENTRO VENERDÌ 6 APRILE 2012

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

• Scadenza del termine entro il quale la giunta comunale deve aver delimitato e ripartito gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

[Articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

- Scadenza del termine entro il quale la commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nominativi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquisito il diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

[Articolo 32, quarto comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

- **Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.** – Presentazione – da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale – di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla commissione elettorale circondariale, per le conseguenti decisioni della commissione anzidetta.

[Articolo 30, primo comma, lettera *b*), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- **Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.** – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione dei nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati:

- al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature alla carica di sindaco e con le liste alla carica di consigliere comunale;

- al Prefetto della provincia per la stampa delle schede di votazione.

[Articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.** – Riunione della commissione elettorale circondariale:

- per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate,

- per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale,

- per ammettere nuovi documenti,

- per deliberare sulle modificazioni eseguite.

[Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, in espressa deroga all'articolo 33, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.** – Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale:

- al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature alla carica di sindaco e con le liste alla carica di consigliere comunale;

- al Prefetto della provincia per la stampa delle schede di votazione.

[Articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

DA VENERDÌ 6 APRILE 2012

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione

- Inizio del divieto di:
 - svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
 - effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
 - compiere lancio o getto di volantini;
 - utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale).

[Articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

[Articolo 29, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

- Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.

[Articolo 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni]

DOMENICA 8 APRILE 2012

Entro i 2 giorni successivi
a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione
delle liste ammesse

(corrispondente al 28° giorno antecedente quello della votazione)

- Nei casi in cui – *entro il 34° giorno precedente la data fissata per la votazione (lunedì 2 aprile 2012)* –

non siano state ancora comunicate le liste e le candidature ammesse, la giunta comunale provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni (3), entro i due giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta comunicazione delle liste o delle candidature ammesse.

[Articolo 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

ENTRO MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012

Entro il 20° giorno successivo
a quello in cui è stato pubblicato
il manifesto di convocazione dei comizi elettorali
da parte del sindaco

(corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

- Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero da parte del comune di iscrizione elettorale: con la cartolina viene data comunicazione ai predetti elettori dei giorni e degli orari del primo turno di votazione nonché dell'eventuale turno di ballottaggio.

[Articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40]

[Articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299]

(3) – Delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, sia ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con proprie liste di candidati, sia in favore dei soggetti che non partecipano alla consultazione con proprie liste ma che abbiano fatto pervenire apposita domanda al comune entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (lunedì 2 aprile 2012).

TRA MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012 E LUNEDÌ 16 APRILE 2012

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione

- **Nomina** – da parte della commissione elettorale comunale in pubblica adunanza e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati designati presso la prima sezione del comune – di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

{Articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni}

➡ Della data dell'adunanza della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori deve essere dato annuncio al pubblico *due giorni prima* di quello in cui si tiene l'adunanza stessa, con apposito manifesto da pubblicare nell'albo pretorio del comune.

{Articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni}

DA DOMENICA 15 APRILE 2012 SINO A VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

Dal 21° giorno sino al 2° giorno
antecedente quello della votazione

- **Stampa delle schede di votazione** a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi delle schede sezione per sezione e loro recapito ai comuni interessati alle elezioni.

{Istruzioni ministeriali}

LUNEDÌ 16 APRILE 2012

20° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine entro il quale la commissione elettorale comunale – in pubblica adunanza e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati designati presso l'ufficio elettorale della prima sezione del comune – deve nominare un numero di persone, comprese nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelle occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione.

{Articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni}

- Scadenza del termine entro cui gli elettori ammessi al voto domiciliare devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

{Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni}

ENTRO SABATO 21 APRILE 2012

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine entro il quale è possibile variare le liste elettorali per morte degli elettori.

{Articolo 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni}

- Il sindaco o il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del comune notificano l'avvenuta nomina a

coloro che siano stati nominati scrutatori di seggio elettorale (a norma dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

[Articolo 6, comma 3, primo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni]

- Entro 48 ore dalla notificazione della nomina le persone designate come scrutatori devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario i quali provvedono a sostituire le persone impedito.

[Articolo 6, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni]

DA SABATO 21 APRILE 2012 SINO A LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione
sino alla chiusura delle operazioni di votazione

- Divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

[Articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28]

ENTRO GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

- L'ufficiale elettorale invia alla commissione elettorale circoscrizionale eventuali proposte di variazione della sede degli

uffici elettorali di sezione qualora siano sopravvenute gravi circostanze.

[Articolo 38, terzo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

ENTRO SABATO 28 APRILE 2012

Entro l' 8° giorno antecedente quello della votazione

- Il presidente della commissione elettorale circondariale invia, al sindaco di ciascun comune compreso nel territorio del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

[Articolo 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

SABATO 28 APRILE 2012

8° giorno antecedente quello della votazione

- Affissione – nell'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici a cura del sindaco – del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale rispettivamente collegate, con relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dalla commissione elettorale circondariale.

[Articolo 31, primo comma, e articolo 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

ENTRO MARTEDÌ 1° MAGGIO 2012

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

- Decisione della commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dagli ufficiali elettorali dei comuni compresi nel territorio del circondario, in ordine a un'eventuale variazione della sede degli uffici elettorali di sezione.

[Articolo 38, terzo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni]

DA MARTEDÌ 1° MAGGIO 2012 SINO A LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

A decorrere dal 5° giorno antecedente quello della votazione
sino alla chiusura delle operazioni di votazione

- Gli uffici elettorali dei comuni devono rimanere aperti ogni giorno almeno dalle ore 9 sino alle ore 19 – e nei giorni della votazione per tutta la durata delle relative operazioni (domenica 6 maggio 2012 dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 6 maggio 2012 dalle ore 7 alle ore 15) – per consentire il rilascio o il ritiro delle tessere elettorali personali non recapitate al domicilio degli elettori ed, eventualmente, ove richiesto, dei relativi duplicati.

[Articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni]

ENTRO GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2012

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

- Il sindaco o il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del comune notificano la nomina a scrutatore di seggio elettorale agli interessati che siano stati nominati in sostituzione delle persone che abbiano eventualmente rinunciato a causa di un grave impedimento.

{Articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni}

- Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero.

{Articolo 42, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570}

{Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136}

➡➡ Appena ricevuta la dichiarazione, il sindaco del comune – nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedano di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati – deve:

a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione;

b) rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera *a*).

{Articolo 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

{Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni}

{Istruzioni ministeriali}

- Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione e aventi diritto al voto devono far perve-

nire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione.

[Articoli 8, secondo comma, e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136]

➡ Appena ricevuta la dichiarazione, il sindaco del comune – nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedano di votare nel luogo di detenzione in cui sono presenti – deve:

a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione;

b) rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera *a*).

[Articolo 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

[Articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni]

[Istruzioni ministeriali]

• Trasmissione al sindaco – da parte della commissione elettorale circondariale per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale – dell’elenco dei delegati autorizzati a designare, per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, i rappresentanti delle liste dei candidati presso l’ufficio elettorale di sezione (anche per l’eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012) e presso l’ufficio centrale.

[Articolo 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

ENTRO VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

- Consegna ai sindaci dei comuni della provincia, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, delle cassetine contenenti i timbri per gli uffici elettorali di sezione e dei pacchi con le schede per la votazione.

[Istruzioni ministeriali]

- Attuazione delle variazioni che la commissione elettorale circondariale ha apportato alle liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di eventuali errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.

[Articolo 40, sesto comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223]

- Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso i singoli uffici elettorali di sezione e presso l'ufficio centrale, anche per l'eventuale votazione del turno di ballottaggio prevista per i giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012.

Decorso il termine anzidetto, la designazione dei rappresentanti può essere comunicata direttamente ai presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio (5 maggio 2012) oppure la mattina stessa del giorno della votazione (domenica 6 maggio 2012) purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

[Articolo 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

2° giorno antecedente quello della votazione

- Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni della sede degli uffici elettorali di sezione.

{Articolo 38, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223}

SABATO 5 MAGGIO 2012

Giorno antecedente quello della votazione

- Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente (sabato 5 maggio 2012) e nei giorni stabiliti per la votazione (domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012):

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

{Articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni}

{Articolo 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10}

- Prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione:

- consegna ai presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio;

- consegna degli elenchi con i nomi degli elettori ricoverati in luoghi di cura e degli elettori presenti in luoghi di deten-

zione che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o nel luogo di detenzione;

- consegna degli elenchi con i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare;

- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.

[Articolo 27, primo comma, e articolo 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

[Articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni]

[Istruzioni ministeriali]

• **Ore 16.** – Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione da parte del presidente.

[Articolo 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Autenticazione** – mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna – **delle schede di votazione** per le elezioni comunali (ed, eventualmente, per le elezioni circoscrizionali).

[Articolo 47, terzo e quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Subito dopo l'autenticazione delle schede mediante l'apposizione della firma dello scrutatore.** – Apertura del plico contenente il bollo della sezione e apposizione del timbro nell'apposito spazio posto sulla facciata esterna delle schede di votazione, per le elezioni comunali ed, eventualmente, per le elezioni circoscrizionali.

[Articolo 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Nel momento in cui si insedia l'ufficio elettorale di sezione.** – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nel territorio della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero.

Analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.

[Articolo 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

• **Presentazione, direttamente ai singoli presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione medesima, che non siano già stati presentati in precedenza al segretario comunale.**

[Articolo 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Concluse tutte le operazioni sopra indicate.** – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a sigillare le urne, le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali e il timbro della sezione.

Quindi rimanda le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 8 del mattino del giorno successivo, domenica 6 maggio 2012, orario in cui ha inizio la votazione.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede a chiudere e a custodire la sala medesima in modo tale che nessuno possa entrarvi.

{Articolo 47, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

DOMENICA 6 MAGGIO 2012

Giorno d'inizio della votazione

• È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli uffici elettorali di sezione.

{Articolo 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni}

• Continuano a essere vietati nei giorni stabiliti per la votazione (domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012):

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

{Articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni}

{Articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10}

• **Prima delle ore 8, cioè prima che abbia inizio la votazione.** – Presentazione, direttamente ai singoli presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali presso la sezione medesima che non siano già stati presentati in precedenza al segretario comunale.

{Articolo 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

• **Ore 8.** — IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE constata che sono integri i mezzi precauzionali apposti la sera precedente (sabato 5 maggio 2012) agli accessi della sala della votazione e i sigilli delle urne e dei plichi; quindi DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE, LA QUALE PROSEGUE SINO ALLE ORE 22 della stessa giornata di domenica 6 maggio 2012; gli elettori che alle ore 22 si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione sono ammessi a votare.

(La votazione riprende lunedì 7 maggio 2012 alle ore 7 del mattino e prosegue sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì).

[Articolo 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62]

• **Dalle ore 8 alle ore 22.** — OPERAZIONI DI VOTAZIONE in tutti gli uffici elettorali di sezione.

[Articolo 48, primo comma, e articolo 51, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Ore 22.** — Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione ammette a votare gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione; quindi rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, lunedì 7 maggio 2012.

[Articolo 48, primo comma, e articolo 51, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

Giorno in cui prosegue la votazione

• Continua a essere vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli uffici elettorali di sezione.

[Articolo 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

• Continuano a essere vietati, nei giorni stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

[Articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

[Articolo 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10]

• **Ore 7.** — IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE constata che sono integri i mezzi precauzionali apposti la sera precedente (domenica 6 maggio 2012) agli accessi della sala della votazione e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE, LA QUALE PROSEGUE SINO ALLE ORE 15 della stessa giornata di lunedì 7 maggio 2012; gli elettori che alle ore 15 si trovano ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione sono ammessi a votare.

[Articolo 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Dalle ore 7 alle ore 15. – PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE** in tutti gli uffici elettorali di sezione.

[Articolo 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Ore 15. – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione** ammette a votare gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione; quindi dichiara chiusa la votazione.

[Articolo 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Subito dopo la chiusura della votazione alle ore 15 del giorno di lunedì. – Inizio**, in tutti gli uffici elettorali di sezione, **delle operazioni di riscontro del numero dei votanti** previste dall'articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, cioè:

- accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni comunali ed, eventualmente, per le elezioni circoscrizionali;

- conteggio del numero delle schede rimaste nella scatola relative a ogni tipo di elezione, per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che **NON** hanno votato.

[Articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Appena compiute le operazioni di riscontro del numero di votanti.** – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali.

[Articolo 59, primo comma, articolo 63 e articolo 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

[Articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

• **Le operazioni di scrutinio debbono essere completate entro 12 ore dal loro inizio se ha avuto luogo una sola elezione ed entro 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni.**

[Articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

2° giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione

• **Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti, se possibile** – o al più tardi la mattina di mercoledì 9 maggio 2012 – il presidente dell'ufficio centrale riunisce l'ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni del comune e proclama gli eletti qualora un candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

[Articolo 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

In caso contrario – cioè se nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi dopo la votazione del primo turno – il presidente dell'ufficio centrale sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

• **Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** se possibile – o al più tardi la mattina di mercoledì 9 maggio 2012 – il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune riassume i risultati degli scrutini della sezione, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano ottenuto parità di voti).

Analogamente, se possibile – o al più tardi la mattina di mercoledì 9 maggio 2012 – il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, qualora il comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, insieme a essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (sempre salvo il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano ottenuto parità di voti).

[Articolo 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il

presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione o il presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al turno di ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il ballottaggio.

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

3° giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione

• **Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti** – qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, martedì 8 maggio 2012 – il presidente dell'ufficio centrale riunisce l'ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni del comune e proclama gli eletti, nel caso in cui un candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

[Articolo 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni]

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

In caso contrario – cioè se nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi dopo la votazione del primo turno – il presidente dell'ufficio centrale sospende la proclamazione, individua i due candidati

alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

ENTRO TRE GIORNI

DALLA DATA IN CUI IL TRIBUNALE
O LA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE
HA RICEVUTO IL PLICO CONTENENTE
LE LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE
RELATIVE ALLA VOTAZIONE
DI DOMENICA 6 MAGGIO
E LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

- Il tribunale o la sezione distaccata del tribunale invita gli scrutatori ad assistere, ove lo credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste sezionali rimangono depositate per quindici giorni nella cancelleria del tribunale ovvero della sezione distaccata del tribunale e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

[Articolo 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

ENTRO TRE GIORNI

DALLA DATA IN CUI SI SONO CONCLUSE
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
RELATIVE AL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE
E NON SI SIANO VERIFICATI I PRESUPPOSTI
PER PROCEDERE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

- Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

[Articolo 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

ENTRO DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Entro 7 giorni dalla votazione del primo turno

- I candidati alla carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ALTRE liste in aggiunta a quelle che si sono con loro collegate in occasione del primo turno di votazione.

La dichiarazione di ulteriore collegamento ha efficacia soltanto se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

[Articolo 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012

Entro il 3° giorno antecedente
quello della votazione del turno di ballottaggio

• Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto per il turno di ballottaggio nel luogo di ricovero.

[Articolo 42, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136]

➡➡ Appena ricevuta la dichiarazione, il sindaco del comune – nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati – deve:

a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione;

b) rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera *a*).

[Articolo 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

[Istruzioni ministeriali]

• Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto per il turno di ballottaggio nel luogo di detenzione.

[Articoli 8, secondo comma, e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136]

➡➡ Appena ricevuta la dichiarazione, il sindaco del comune – nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori

che chiedano di votare nel luogo di detenzione in cui sono presenti – deve:

- a)* includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione;
- b)* rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera *a*).

[Articolo 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

[Articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni]

[Istruzioni ministeriali]

ENTRO VENERDÌ 18 MAGGIO 2012

Entro il 2° giorno antecedente
quello della votazione del turno di ballottaggio

- Consegna ai sindaci dei comuni della provincia, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, delle scatole di cartone contenenti i timbri per gli uffici elettorali di sezione e dei pacchi delle schede di votazione del turno di ballottaggio.

[Istruzioni ministeriali]

SABATO 19 MAGGIO 2012

Giorno antecedente
quello della votazione del turno di ballottaggio

- Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente (sabato 19 maggio 2012) e nei giorni stabiliti per la vota-

zione del turno di ballottaggio (domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012):

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

[Articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

[Articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10]

• Prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione:

- consegna ai presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio del turno di ballottaggio;
- consegna degli elenchi con i nomi degli elettori ricoverati in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare per il turno di ballottaggio nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli elenchi con i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.

[Articolo 27, primo comma, e articolo 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

[Articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni]

[Istruzioni ministeriali]

• **Ore 16.** – Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione da parte del presidente.

[Articolo 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Autenticazione** – mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna – **delle schede di votazione del turno di ballottaggio.**

[Articolo 47, terzo e quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Subito dopo l'autenticazione delle schede mediante l'apposizione della firma dello scrutatore.** – Apertura del plico contenente il bollo della sezione e apposizione del timbro nell'apposito spazio posto sulla facciata esterna delle schede di votazione relative al turno di ballottaggio.

[Articolo 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Nel momento in cui si insedia l'ufficio elettorale di sezione.** – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nel territorio della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della sezione, determina l'ora in cui gli elettori presenti nei luoghi di detenzione potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.

[Articolo 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni]

- **Presentazione**, direttamente ai singoli presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali presso la sezione medesima che non siano già stati presentati in precedenza al segretario comunale.

[Articolo 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- **Concluse tutte le operazioni sopra indicate.** – Il presidente provvede a sigillare le urne, le scatole recanti le schede del turno di ballottaggio e a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali e il timbro della sezione.

Quindi rimanda le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione per il turno di ballottaggio alle ore 8 del mattino del giorno successivo, domenica 20 maggio 2012, orario in cui ha inizio la votazione.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede a chiudere e a custodire la sala medesima in modo tale che nessuno possa entrarvi.

[Articolo 47, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

DOMENICA 20 MAGGIO 2012

Giorno in cui ha inizio
la votazione del turno di ballottaggio

- **È vietata ogni forma di propaganda** entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli uffici elettorali di sezione.

[Articolo 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

• Continuano a essere vietati nei giorni stabiliti per la votazione del turno di ballottaggio (domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012):

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

[Articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

[Articolo 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10]

• **Prima delle ore 8, cioè prima che abbia inizio la votazione del turno di ballottaggio.** – Presentazione, direttamente ai singoli presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali presso la sezione medesima che non siano già stati presentati in precedenza al segretario comunale.

[Articolo 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

• **Ore 8.** – IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE constata che sono integri i mezzi precauzionali apposti la sera precedente (sabato 19 maggio 2012) agli accessi della sala della votazione e i sigilli delle urne e dei plichi; quindi DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO, LA QUALE PROSEGUE SINO ALLE ORE 22 della stessa giornata di domenica 20 maggio 2012; gli elettori che alle ore 22 si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione sono ammessi a votare.

(La votazione del turno di ballottaggio riprende lunedì 21 maggio 2012 alle ore 7 del mattino e prosegue sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì).

[Articolo 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Dalle ore 8 alle ore 22. – OPERAZIONI DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO** in tutti gli uffici elettorali di sezione.

[Articolo 48, primo comma, e articolo 51, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

• **Ore 22.** – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione ammette a votare per il turno di ballottaggio gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione; quindi rinvia la votazione del turno di ballottaggio alle ore 7 del mattino del giorno successivo, lunedì 21 maggio 2012.

[Articolo 48, primo comma, e articolo 51, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012

Giorno in cui prosegue
la votazione del turno di ballottaggio

• Continua a essere vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli uffici elettorali di sezione.

{Articolo 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni}

- Continuano a essere vietati nei giorni stabiliti per la votazione del turno di ballottaggio:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

{Articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni}

{Articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10}

• **Ore 7.** — IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE constata che sono integri i mezzi precauzionali apposti la sera precedente (domenica 20 maggio 2012) agli accessi della sala della votazione e i sigilli delle urne e dei plichi; quindi DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO, LA QUALE PROSEGUE SINO ALLE ORE 15 della stessa giornata di lunedì 21 maggio 2012; gli elettori che alle ore 15 si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione sono ammessi a votare.

{Articolo 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

{Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni}

• **Dalle ore 7 alle ore 15. – PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLETTAGGIO** in tutti gli uffici elettorali di sezione.

{Articolo 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

{Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni}

• **Ore 15. – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione** ammette a votare per il turno di ballottaggio gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione; quindi dichiara chiusa la votazione del turno di ballottaggio.

{Articolo 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

{Articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni}

• **Subito dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio. – Inizio, in tutte le sezioni, delle operazioni di riscontro del numero dei votanti** previste dall'articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, cioè:

- accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per il turno di ballottaggio;

- conteggio del numero delle schede rimaste nella scatola, per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che **NON** hanno votato per il predetto turno.

{Articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni}

{Articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni}

• **Appena compiute le operazioni di riscontro per il turno di ballottaggio.** – Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dà immediatamente inizio alle OPERAZIONI DI SCRUTINIO relative al ballottaggio.

[Articolo 59, primo comma, articolo 63 e articolo 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni]

[Articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

MARTEDÌ 22 MAGGIO 2012

2° giorno successivo a quello
della votazione del turno di ballottaggio

• **Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti se possibile** – o al più tardi la mattina di mercoledì 23 maggio 2012 – il presidente dell'unica sezione del comune riassume i risultati degli scrutini della sezione, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.

Analogamente, se possibile – o al più tardi la mattina di mercoledì 23 maggio 2012 – il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione qualora il comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, insieme a essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.

[Articolo 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

• **Per le elezioni comunali nei comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti** se possibile – o al più tardi la mattina di mercoledì 23 maggio 2012 – il presidente dell'ufficio centrale riunisce l'ufficio medesimo per riassumere i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

[Articolo 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132]

[Articolo 72 e articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]

ENTRO TRE GIORNI

DALLA DATA IN CUI IL TRIBUNALE
O LA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE
HA RICEVUTO IL PLICO CONTENENTE
LE LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE
RELATIVE ALLA VOTAZIONE
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO
DI DOMENICA 20 MAGGIO
E LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012

• Il tribunale o la sezione distaccata del tribunale invita gli scrutatori ad assistere, ove lo credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione del turno di ballottaggio.

Le liste rimangono depositate per quindici giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

[Articolo 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

ENTRO TRE GIORNI
DALLA DATA IN CUI SI SONO CONCLUSE
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
RELATIVE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

- Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

[Articolo 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 2012, n. 15.	
Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012	Pag. 4
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE	
Pag. 9	
GIOVEDÌ 22 MARZO 2012	
45° giorno antecedente quello della votazione	Pag. 12
ENTRO MARTEDÌ 27 MARZO 2012	
Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)	» 15
TRA MARTEDÌ 27 MARZO 2012 E LUNEDÌ 16 APRILE 2012	
Tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione	» 16
ENTRO DOMENICA 1° APRILE 2012	
Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)	» 16
ENTRO LUNEDÌ 2 APRILE 2012	
Entro 34° giorno antecedente quello della votazione	» 18
LUNEDÌ 2 APRILE 2012	
34° giorno antecedente quello della votazione	» 18
MARTEDÌ 3 APRILE 2012	
33° giorno antecedente quello della votazione	» 19

TRA MARTEDÌ 3 APRILE 2012 E VENERDÌ 6 APRILE 2012

Tra il 33° e il 30° giorno antecedente quello della votazione Pag. 21

ENTRO MERCOLEDÌ 4 APRILE 2012

Entro il giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine di presentazione delle candidature
(corrispondente al 32° giorno antecedente quello della votazione) » 21

ENTRO VENERDÌ 6 APRILE 2012

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione » 22

DA VENERDÌ 6 APRILE 2012

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione » 25

DOMENICA 8 APRILE 2012

Entro i 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione delle liste ammesse
(corrispondente al 28° giorno antecedente quello della votazione) » 25

ENTRO MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012

Entro il 20° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco
(corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione) » 26

TRA MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012 E LUNEDÌ 15 APRILE 2012

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione » 27

DA DOMENICA 15 APRILE 2012 SINO A VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

Dal 21° giorno sino al 2° giorno antecedente quello della votazione » 27

LUNEDÌ 16 APRILE 2012

20° giorno antecedente quello della votazione » 28

ENTRO SABATO 21 APRILE 2012

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione » 28

DA SABATO 21 APRILE 2012 SINO A LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione » 29

ENTRO GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione Pag. 29

ENTRO SABATO 28 APRILE 2012

Entro l' 8° giorno antecedente quello della votazione » 30

SABATO 28 APRILE 2012

8° giorno antecedente quello della votazione » 30

ENTRO MARTEDÌ 1° MAGGIO 2012

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione » 31

DA MARTEDÌ 1° MAGGIO 2012 SINO A LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

A decorrere dal 5° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione » 31

ENTRO GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2012

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione » 31

ENTRO VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione » 34

VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

2° giorno antecedente quello della votazione » 35

SABATO 5 MAGGIO 2012

Giorno antecedente quello della votazione » 35

DOMENICA 6 MAGGIO 2012

Giorno d'inizio della votazione » 38

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012

Giorno in cui prosegue la votazione » 40

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

2° giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione » 42

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

3° giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione » 44

ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA IN CUI IL TRIBUNALE O LA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE HA RICEVUTO IL PLICO CONTENENTE LE LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE RELATIVE ALLA VOTAZIONE DI DOMENICA 6 MAGGIO E LUNEDÌ 7 MAGGIO 2012	Pag. 45
ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA IN CUI SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO RELATIVE AL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE E NON SI SIANO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO	» 46
ENTRO DOMENICA 13 MAGGIO 2012	
Entro 7 giorni dalla votazione del primo turno	» 46
ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012	
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio	» 46
ENTRO VENERDÌ 18 MAGGIO 2012	
Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio	» 48
SABATO 19 MAGGIO 2012	
Giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio	» 48
DOMENICA 20 MAGGIO 2012	
Giorno in cui ha inizio la votazione del turno di ballottaggio	» 51
LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012	
Giorno in cui prosegue la votazione del turno di ballottaggio	» 53
MARTEDÌ 22 MAGGIO 2012	
2° giorno successivo a quello della votazione del turno di ballottaggio	» 56
ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA IN CUI IL TRIBUNALE O LA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE HA RICEVUTO IL PLICO CONTENENTE LE LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE RELATIVE ALLA VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012	» 57
ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA IN CUI SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO RELATIVE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO	» 58



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Publicazione finita di stampare
presso l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
nel mese di marzo 2012



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Publicazione n. 1 - bis della serie «Elezioni comunali, provinciali e regionali»

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012
con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012

Calendario delle operazioni del procedimento elettorale

SOMMARIO

PREMESSA

DECRETO - LEGGE 27 FEBBRAIO 2012, N. 15.

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

Giovedì 22 marzo 2012. – Entro martedì 27 marzo 2012. – Tra martedì 27 marzo 2012 e lunedì 16 aprile 2012. – Entro domenica 1° aprile 2012. – Entro lunedì 2 aprile 2012. – Lunedì 2 aprile 2012. – Martedì 3 aprile 2012. – Tra martedì 3 aprile 2012 e venerdì 6 aprile 2012. – Entro mercoledì 4 aprile 2012. – Entro venerdì 6 aprile 2012. – Da venerdì 6 aprile 2012. – Domenica 8 aprile 2012. – Entro mercoledì 11 aprile 2012. – Tra mercoledì 11 aprile 2012 e lunedì 16 aprile 2012. – Da domenica 15 aprile 2012 sino a venerdì 4 maggio 2012. – Lunedì 16 aprile 2012. – Entro sabato 21 aprile 2012. – Da sabato 21 aprile 2012 sino a lunedì 7 maggio 2012. – Entro giovedì 26 aprile 2012. – Entro sabato 28 aprile 2012. – Sabato 28 aprile 2012. – Entro martedì 1° maggio 2012. – Da martedì 1° maggio 2012 sino a lunedì 7 maggio 2012. – Entro giovedì 3 maggio 2012. – Entro venerdì 4 maggio 2012. – Venerdì 4 maggio 2012. – Sabato 5 maggio 2012. – Domenica 6 maggio 2012. – Lunedì 7 maggio 2012. – Martedì 8 maggio 2012. – Mercoledì 9 maggio 2012. – Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale o la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012. – Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si siano verificati i presupposti per procedere al turno di ballottaggio. – Entro domenica 13 maggio 2012. – Entro giovedì 17 maggio 2012. – Entro venerdì 18 maggio 2012. – Sabato 19 maggio 2012. – Domenica 20 maggio 2012. – Lunedì 21 maggio 2012. – Martedì 22 maggio 2012. – Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale o la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012. – Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
ROMA, 2012